VERBALE DI ACCORDO SINDACALE EX LEGGE 223/1991

Oggi 30 giugno 2008, si sono incontrati in Roma

la Società Supermercati PAM s.p.a. rappresentata da Paolo Zanucco, Vittorio Bartolini, Alessandro Calvani, Elena Di Matteo e Roberto Giudice

e

Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria
FILCAMS/CGIL rappresentata dalla sig.a Marinella Meschieri
FISASCAT/CISL rappresentata dal sig. Mario Piovesan
UILTUCS/UIL rappresentata dal sig. Emilio Fargnoli
Unitamente ad una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali e delle RSA-RSU aziendali

le parti, come sopra rappresentate , premesso che:

- In data 30 aprile 2008 l'Azienda ha comunicato alle RSA , alle RSU , alle OO.SS. nazionali, territoriali ed agli uffici competenti , l'apertura della procedura di mobilità ai sensi degli art. 4 , secondo comma e 24 della legge 223/1991, denunciando un esubero complessivo di 90 lavoratori , rapportati ad una prestazione a tempo pieno (equivalenti full time – eft), così come elencati e rappresentati nel documento di avvio procedura ;
- L'azienda ha dichiarato che le motivazioni sociali , tecniche ed organizzative che hanno reso necessaria e non differibile la scelta di avviare la procedura di mobilità, sono le seguenti:
 - Un andamento delle produttività orarie e quindi del parametro economico-gestionale del costo del lavoro nelle unità interessate dalla procedura, che si mantiene ancora insoddisfacente rispetto ai volumi di vendite sviluppati, volumi che in numerosi punti vendita evidenziano delle diminuzioni determinate dalla contrazione dei consumi e da insediamenti di nuove attività di competitor. Il concorso di tali fattori determina, nonostante gli interventi già posti in essere, per molti dei supermercati in questione, perdite in termini di risultato operativo dell'unità locale stessa o ne pregiudica comunque il livello di redditività atteso
 - Le azioni sugli esuberi realizzate nel corso dell'anno 2007 non hanno raggiunto, in alcuni supermercati, gli obiettivi di riduzione strutturale prefissati e necessari. Ne deriva che sono necessari ulteriori interventi, legati anche allo scadere del termine di utilizzo degli ammortizzatori sociali a suo tempo individuati e concordati,.
 - Alla riorganizzazione delle strutture commerciali e di coordinamento periferiche, che ha determinato l'accorpamento degli Uffici di Area Toscana e Centro, con la conseguente soppressione di questi ultimi.
 - Nel corso dei diversi incontri, richiesti dalle OO.SS., sia a livello nazionale , sia a livello locale e/o di sito , che hanno avuto lo scopo di illustrare situazioni e cause che hanno determinato la necessità di avviare la procedura di mobilità, l'Azienda ha illustrato le ragioni della decisione
 - L'azienda ha confermato che nel triennio 2008-2010 saranno effettuati investimenti per circa 120 milioni di euro, destinati all'apertura di nuove unità di vendita ed all'ammodernamento degli attuali supermercati;
 - Le parti concordano di adottare e ricercare ogni strumento utile ad attenuare l'impatto occupazionale e sociale nei punti vendita interessati dalla procedura attivata. con comunicazione 30 aprile 2008

Tutto ciò premesso in data odierna le parti hanno raggiunto le seguenti intese:

1- Alla luce delle analisi e dei confronti effettuati gli esuberi vengono rideterminati nel più ridotto numero di 80 lavoratori rapportati ad equivalenti full time rispetto a quello dichiarato dall'azienda nella lettera di apertura della procedura.

2- La Società farà esclusivamente ricorso all'utilizzo congiunto dei seguenti strumenti finalizzati alla riduzione degli esuberi nei punti vendita interessati dalla procedura:

- **mobilità incentivata**, ex legge 223/1991, per quei lavoratori che non si oppongano alla collocazione in mobilità stessa; a favore di tali lavoratori Supermercati PAM spa erogherà, a fronte della sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale, una somma a titolo di incentivazione all'esodo come definito da separata intesa tra le Parti. I criteri di scelta di tali lavoratori sono, nell'ordine: non opposizione alla collocazione in mobilità in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, maggiore anzianità contributiva al fine del conseguimento di pensione INPS. I lavoratori verranno posti in mobilità entro il 30 ottobre 2008 (art. 8, comma IV D.L. 148/1993);
- **trasformazioni consensuali del rapporto di lavoro** da tempo pieno a tempo parziale, con tempi e distribuzione dell'orario che dovranno essere concordati direttamente tra azienda e singolo lavoratore interessato; l'azienda ne informerà preventivamente le rsa/rsu
- **passaggi consensuali ad altre Società del Gruppo**, ove esista disponibilità delle stesse ed interesse del lavoratore. Per passaggio si intende sia l'assunzione a tempo indeterminato che il distacco temporaneo;
- **Cassa Integrazione Guadagni straordinaria** a zero ore per la durata di dodici mesi, a partire entro il mese di giugno 2008, limitatamente alle unità locali che presentino i requisiti di crisi aziendale come definiti dalla legge 223/1991; tali unità sono identificate nei supermercati di Lucca Einaudi e Arezzo-Tortaia L'Azienda si impegna ad anticipare ai lavoratori sospesi, per conto dell'INPS, l'importo del trattamento di C.I.G.S. alle normali cadenze del periodo di paga. I lavoratori interessati saranno individuati, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative, dando priorità al criterio della volontarietà e, in subordine, dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio. Per tali lavoratori, a parità di mansioni, verrà adottato il criterio della rotazione basato su un periodo di tre mesi. Non saranno collocati in CIGS i dipendenti in astensione obbligatoria per maternità o in congedo parentale. Qualora si verificassero necessità di inserimento di organico in unità collocate negli ambiti geografici predefiniti, individuati con i criteri e nell'ordine definiti nel successivo punto "trasferimenti", dove siano presenti lavoratori in CIGS, per mansioni equivalenti, l'Azienda darà priorità al rientro in servizio dei lavoratori in CIGS rispetto ad eventuali nuove assunzioni. Le quantità ed i profili professionali dei lavoratori da porre in CIGS saranno oggetto di specifico accordo tra azienda ed OO.SS nell'ambito dell'incontro di legge previsto presso le Amministrazioni provinciali interessate . La richiesta di incontro sarà a cura dell'azienda.
- Verifica della possibilità di utilizzo del **contratto di solidarietà** limitatamente all'unità di Scurcola Marsicana e Arezzo. In tal senso si è avviata un confronto ed un approfondimento in sede provinciale e ministeriale
- **trasferimenti** all'interno di altre unità produttive della Società. I trasferimenti saranno oggetto di confronto a livello territoriale e/o di supermercato stanti le ricadute sulla organizzazione del lavoro. Le parti concordano che gli stessi dovranno avere natura consensuale, fermo restando i seguenti criteri:
 - minor distanza abitazione nuova sede di lavoro assegnata
 - minore anzianità di servizio

- minori carichi di famiglia
- esigenze tecnico organizzative

I trasferimenti potranno avvenire in ambiti territoriali omogenei che saranno identificati con accordo tra le parti a livello territoriale, salvo i seguenti ambiti già individuati:

- lavoratori dei punti vendita di Lucca potranno essere trasferiti ai punti vendita di Viareggio, Pisa Pascoli, Pisa Cascine, Pisa Cisanello; lavoratori del punto vendita di Altopascio potranno essere trasferiti ai punti vendita di Pisa Pascoli, Pisa Cascine, Pisa Cisanello, Fornacette. I lavoratori di Firenze Novoli potranno essere trasferiti su Prato via Venezia, Prato Ferrucci e Prato Pistoiese, Prato Targetti, Poggio a Caiano, Scandicci e FI-Legnaia.

Qualora non vi fossero sufficienti adesioni consensuali al trasferimento, le parti si incontreranno a livello territoriale o di punto vendita entro il 15 luglio 2008 per raggiungere intese. L'Azienda si impegna, a fronte di una revisione degli organici di supermercato in incremento, a dare priorità al rientro dei suddetti lavoratori entro due anni dalla firma del presente accordo;

Trasferte temporanee, a rotazione che si rendessero necessarie per insufficienza degli strumenti previsti dal presente accordo, per un arco temporale complessivo non superiore a dodici mesi, all'interno di altre unità produttive nei seguenti ambiti geografici predefiniti.

- lavoratori dei punti vendita di Lucca potranno essere temporaneamente destinati ai punti vendita di Viareggio, Pisa Pascoli, Pisa Cascine, Pisa Cisanello I lavoratori del punto vendita di Altopascio potranno essere temporaneamente destinati ai punti vendita di Pisa Pascoli, Pisa Cascine, Pisa Cisanello, Fornacette. I lavoratori di Firenze Novoli potranno essere temporaneamente destinati su Prato via Venezia, Prato Ferrucci e Prato Pistoiese, Prato Targetti Poggio a Caiano, Scandicci e FI-Legnaia.

In caso di trasferta temporanea al lavoratore sarà riconosciuto il rimborso delle spese del biglietto ferroviario e-o autoferrotranviario dalla sede di lavoro alla nuova sede della missione ed egli sarà inserito nella o.d.l. in atto nel punto vendita di destinazione.
Per la realtà di Firenze Novoli si verificherà a livello locale, che tipo di soluzioni di rimborso attuare, nell'ambito delle procedure aziendali.

Orari di lavoro e organizzazione del lavoro : la gestione degli orari del personale in funzione dei flussi della clientela e di una corretta ripartizione dei carichi di lavoro, l'organizzazione del lavoro attuata nel punto vendita più in generale, gli ambiti territoriali omogenei relativi ai trasferimenti, dovranno essere individuati e completati in appositi incontri in ciascun sito interessato finalizzati a realizzare accordi nei quali concordare, anche in via sperimentale, condizioni e regole per l'applicazione delle diverse modalità sopra previste, con lo scopo di azzerare le ore di esubero denunciate;

Premesso che la giornata della domenica e le aperture festive autorizzate dalle competenti autorità costituiscono una irrinunciabile opportunità commerciale, la cui mancanza sarebbe di pregiudizio al risultato aziendale con conseguenti ulteriori negative ricadute occupazionali , nei supermercati interessati dalla presente procedura, si concorda che, anche per mansioni analoghe a quelle dei lavoratori collocati in mobilità, in occasione di tali aperture all'utilizzo di prestazioni lavorative con le seguenti priorità:

a) Prestazioni lavorative volontarie con recupero e pagamento della maggiorazione contrattuale, fermo restando il diritto al riposo di legge;
b) Prestazione volontarie di lavoro straordinario con pagamento della maggiorazione contrattuale prevista;
c) Incremento a tempo determinato dell'orario settimanale del part time, ferme restando le maggiorazioni previste dal vigente C.I.A.
d) Ove le prestazioni lavorative di cui ai tre punti precedenti non fossero sufficienti, sarà effettuato un confronto con la RSA/RSU e/o OO.SS. e si potrà far luogo all'utilizzo del lavoro a tempo determinato o lavoro somministrato a tempo determinato, come consentito dall'art.20 , comma 5 lettera B , del D.Lgs.276/03.

Le parti, considerata la pluralità degli interventi previsti, la natura volontaria di alcuni di questi, la definita necessità di confronti a livello di sito, si incontreranno in sede sindacale nazionale entro il mese di ottobre 2008, per la verifica dell'andamento del piano di gestione degli esuberi e dei risultati aziendali ottenuti in relazione a quelli attesi.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver concluso la procedura ex artt. 4 e 24 legge 223/1991, attivata con comunicazione del 30 aprile 2008.
Letto, confermato e sottoscritto

Supermercati s.p.a.....

Filcams-CGIL.....

Fisascat-CISL.....

Uiltucs-UIL